



ALFREDO CARDI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

Informativa n. 3

del 9 febbraio 2012

Informativa per la clientela

Aumento delle aliquote contributive per artigiani e commercianti - Novità della “manovra Monti” (DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 22.12.2011 n. 214)

INDICE

1	Premessa.....	2
2	Caratteristiche della contribuzione degli artigiani e dei commercianti	2
	2.1 Contributi sul minimale e sul reddito eccedente il minimale	2
	2.2 Modalità e termini di versamento.....	2
3	Minimale di reddito per il 2012.....	3
4	Massimale di reddito per il 2012.....	3
5	Aumento dell'1% per i redditi eccedenti il primo scaglione e fino al massimale	3
6	Riduzione del 3% per i collaboratori fino a 21 anni d'età.....	4
7	Contributo per la “rottamazione dei negozi o delle licenze”	4
8	Tabella riepilogativa.....	4
9	Contribuzione per le prestazioni di maternità	4



ALFREDO CARDI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

1 PREMESSA

Il DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 22.12.2011 n. 214 (c.d. “manovra Monti”) ha previsto che le aliquote contributive pensionistiche per gli artigiani e i commercianti iscritti alle rispettive Gestioni autonome dell’INPS siano incrementate:

- dall’anno 2012, dell’1,3% (passando dal 20% al 21,30%);
- successivamente, dello 0,45% ogni anno fino a raggiungere il livello del 24% dal 2018.

Chiarimenti ufficiali

Con la circ. 3.2.2012 n. 14, l’INPS ha fornito indicazioni in merito alla contribuzione dovuta da tali lavoratori nel 2012.

2 CARATTERISTICHE DELLA CONTRIBUZIONE DEGLI ARTIGIANI E DEI COMMERCianti

2.1 CONTRIBUTI SUL MINIMALE E SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE

I contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dai commercianti alle rispettive Gestioni INPS si articolano in:

- contributi sul minimale di reddito, dovuti in ogni caso, anche qualora l’effettivo reddito d’impresa accertato ai fini fiscali si mantenga al di sotto di tale soglia;
- contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale e nei limiti del massimale reddituale annuo, calcolati sulla totalità dei redditi d’impresa, ivi compresi quelli derivanti da attività diverse da quella che ha dato luogo all’iscrizione, denunciati ai fini IRPEF nell’anno considerato (per i contributi 2012 il riferimento è, quindi, ai redditi prodotti nel 2012, da denunciare al Fisco nel 2013).

Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo

Fanno eccezione a quanto sopra indicato gli affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo, iscritti alla Gestione commercianti, i quali, non essendo soggetti all’osservanza del minimale, sono tenuti esclusivamente al versamento dei contributi calcolati sul reddito effettivo.

Soci lavoratori di srl

Per i soci lavoratori di srl iscritti in quanto tali alle Gestioni dei commercianti e degli artigiani, invece – fermi restando i contributi sul minimale, dovuti a prescindere dal reddito ricavato – la base imponibile ai fini contributivi è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla srl ai fini fiscali, attribuibile al socio in ragione della sua quota di partecipazione agli utili, anche nell’ipotesi in cui questi non siano stati distribuiti.

2.2 MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO

I contributi sul minimale di reddito devono essere versati:

- tramite il modello F24;
- in 4 rate trimestrali, con scadenza, per quanto qui interessa:



ALFREDO CARDI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

- il 16.5.2012;
- il 16.8.2012 (salvo eventuali proroghe per il periodo feriale);
- il 16.11.2012;
- il 16.2.2013.

I contributi sulla quota di reddito d'impresa eccedente il minimale devono essere versati:

- tramite il modello F24;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi;
- in due rate di acconto di pari importo, calcolate sul reddito d'impresa dell'anno precedente (2011), cui si aggiungerà, eventualmente, un versamento a saldo (nel caso in cui quanto versato in acconto non corrisponda al totale dovuto) nell'anno successivo (2013), quando sarà definitivamente noto il reddito conseguito nell'anno di riferimento (2012).

3 MINIMALE DI REDDITO PER IL 2012

Il reddito minimo annuo (c.d. "minimale"), da prendere in considerazione ai fini contributivi, è stabilito, per il 2012, in misura pari a **14.930,00 euro**.

Come si è detto, anche in presenza di un reddito d'impresa inferiore, i contributi da versare all'INPS vanno comunque calcolati sul suddetto minimale (c.d. "contributo minimo obbligatorio").

L'INPS sottolinea che il minimale di reddito e il relativo contributo minimo annuo devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa, e non all'impresa nel suo complesso.

Parametrazione a mese del contributo minimo

Nell'ipotesi di attività prestata per periodi inferiori all'anno solare, i contributi sul minimale vanno rapportati a mese, dividendo per 12 i relativi importi.

4 MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2012

Per quanto riguarda i contributi sul reddito d'impresa eccedente il minimale, essi sono dovuti entro un limite massimo di reddito imponibile (c.d. "massimale"), pari, per il 2012, a **73.673,00 euro**.

Tale importo è elevato a **96.149,00 euro** per gli iscritti con decorrenza dall'1.1.96 o successiva e privi di anzianità contributiva al 31.12.95.

Anche per quanto attiene al massimale, il riferimento è ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa, e non all'impresa nel suo complesso.

Parametrazione a mese del massimale

Per i periodi inferiori all'anno solare, il massimale di 73.673,00 euro deve essere rapportato a mese.

Non è, invece, frazionabile in ragione mensile il massimale di 96.149,00 euro.

5 AUMENTO DELL'1% PER I REDDITI ECCEDENTI IL PRIMO SCAGLIONE E FINO AL MASSIMALE

L'INPS precisa che, per gli artigiani e i commercianti, resta fermo l'aumento dell'aliquota di un ulteriore punto percentuale, in caso di redditi eccedenti il primo scaglione (fissato, per il 2012, a **44.204,00 euro**) e fino al raggiungimento del massimale annuo.



ALFREDO CARDI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

6 RIDUZIONE DEL 3% PER I COLLABORATORI FINO A 21 ANNI D'ETÀ

Continuano ad applicarsi le agevolazioni previste per i collaboratori fino a 21 anni d'età, per i quali spetta una riduzione dell'aliquota contributiva del 3%.

Tale riduzione è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie 21 anni.

7 CONTRIBUTO PER LA "ROTTAMAZIONE DEI NEGOZI O DELLE LICENZE"

Con riferimento ai soli iscritti alla Gestione commercianti, rimane confermato il contributo aggiuntivo dello 0,09%, a copertura dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale (c.d. "rottamazione dei negozi o delle licenze").

L'obbligo di versare la suddetta aliquota aggiuntiva è stato, infatti, prorogato al 31.12.2014 dalla L. 183/2010 (c.d. "collegato lavoro").

8 TABELLA RIEPILOGATIVA

Alla luce di quanto sopra illustrato, le aliquote contributive previdenziali **applicabili nel 2012** agli artigiani e ai commercianti risultano fissate nelle misure indicate nella seguente tabella.

	TITOLARI DI QUALUNQUE ETÀ E COLLABORATORI DI ETÀ SUPERIORE A 21 ANNI	COLLABORATORI FINO A 21 ANNI DI ETÀ
ARTIGIANI	21,30% sul minimale e sui redditi d'impresa superiori a 14.930,00 euro e fino a 44.204,00 euro 22,30% sui redditi d'impresa superiori a 44.204,00 euro e fino al massimale di 73.673,00 euro (ovvero 96.149,00 euro)	18,30% sul minimale e sui redditi d'impresa superiori a 14.930,00 euro e fino a 44.204,00 euro 19,30% sui redditi d'impresa superiori a 44.204,00 euro e fino al massimale di 73.673,00 euro (ovvero 96.149,00 euro)
COMMERCANTI	21,39% sul minimale e sui redditi d'impresa superiori a 14.930,00 euro e fino a 44.204,00 euro 22,39% sui redditi d'impresa superiori a 44.204,00 euro e fino al massimale di 73.673,00 euro (ovvero 96.149,00 euro)	18,39% sul minimale e sui redditi d'impresa superiori a 14.930,00 euro e fino a 44.204,00 euro 19,39% sui redditi d'impresa superiori a 44.204,00 euro e fino al massimale di 73.673,00 euro (ovvero 96.149,00 euro)

9 CONTRIBUZIONE PER LE PRESTAZIONI DI MATERNITÀ

Viene confermato, infine, che, oltre alla contribuzione previdenziale, è dovuto un contributo per le prestazioni di maternità, stabilito, per ciascun iscritto alle Gestioni artigiani e commercianti, nella misura fissa di 0,62 euro mensili.

Tale contributo viene riscosso unitamente ai contributi dovuti sul minimale di reddito.